Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 13 febbraio 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale		» 24.500
Trimestrale		» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000 - Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, Via Cavour, 46/r — GENOVA, Via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1978, n. **946.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 108, 110 e 111, relativi alle norme generali per le scuole di perfezionamento e di specializzazione, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 108. — Alle singole scuole di perfezionamento e di specializzazione possono essere ammessi, di regola, soltanto coloro che hanno conseguito una laurea il cui corso di studi sia strettamente affine con la disciplina oggetto del perfezionamento.

Alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, salvo diversi indirizzi.

E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

L'ammissione alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia avviene mediante concorso per titoli ed esami.

La durata del corso di studi per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 110. — Salve restando le attribuzioni del preside e del consiglio della facoltà cui sono annesse, le scuole sono rette da un direttore e da un consiglio costituito dai professori che vi insegnano; il direttore è nominato dal rettore, per un biennio, tra gli insegnanti della scuola, e può essere confermato.

La direzione delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione e, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 111. — Salvo che non sia disposto diversamente negli ordinamenti delle singole scuole o corsi, gli iscritti ai medesimi sono tenuti a versare le seguenti tasse, soprattasse e contributi:

	Primo anno	Anni successivi
tassa di immatricolazione	5.000	—
costo libretto d'iscrizione	1.500	—
tassa annuale d'iscrizione	100.000	100.000
soprattassa esami di profitto	7.000	7.000
contributo opere sportive e assistenziali	1.000	1.000
contributo di biblioteca	10.000	10.000
contributo clinica e laboratorio	48.000	48.000
prestazioni di segreteria	4.000	4.000
contributo di riscaldamento	3.000	3.000
tassa di diploma	—	6.000

Gli articoli 147 e 148, relativi alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia

Art. 147. — La scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia ha sede presso la clinica ostetrico-ginecologica dell'Università degli studi di Trieste e conferisce il diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 148. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

a) elementi di genetica medica;

b) elementi di embriologia; anatomia macro e micro dell'apparato genitale femminile; anatomia della pelvi;

c) elementi di fisiopatologia della riproduzione umana;

d) fisiologia ostetrica;

e) endocrinologia ginecologica ed ostetrica;

f) semeiotica e diagnostica ostetrica;

g) patologia ostetrica e ginecologica (biennale) I;

h) lingua straniera (inglese) quadriennale I.

2° *Anno*:

a) semeiotica e diagnostica ginecologica;

b) operazioni ostetriche (biennale) I;

c) anatomia ed istologia patologica della sfera genitale femminile;

d) citologia ginecologica;

e) patologia ostetrica e ginecologica (biennale) II;

f) diagnostica di laboratorio in ostetricia e ginecologia;

g) lingua straniera (inglese) quadriennale II.

3° *Anno*:

a) puericultura prenatale;

b) immunologia ostetrica e ginecologica;

c) analgo-anestesia e rianimazione in ostetricia;

d) operazioni ostetriche (biennale) II;

e) operazioni ginecologiche (biennale) I;

f) ostetricia e ginecologia forense;

g) terapia medica in ostetricia e ginecologia;

h) clinica ostetrica e ginecologica (biennale) I;

i) psicosomatica ostetrica e ginecologica;

l) lingua straniera (inglese) quadriennale III.

4° *Anno*:

a) neonatologia;

b) urologia ginecologica;

c) radio-diagnostica e terapia fisica in ostetricia e ginecologia;

d) chirurgia addominale;

e) operazioni ginecologiche (biennale) II;

f) clinica ostetrica e ginecologica (biennale) II;

g) lingua straniera (inglese) quadriennale IV.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corsi pluriennali l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma di un argomento attinente alla specializzazione.

Gli articoli 151 e 152, relativi alla scuola di specializzazione in anatomia e istologia patologica che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in anatomia patologica, sono abrogati e sostenuti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in anatomia patologica

Art. 151. — La scuola di specializzazione in anatomia patologica ha sede presso l'istituto di anatomia patologica dell'Università di Trieste e conferisce il diploma di specialista in anatomia patologica.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione e, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 152. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia patologica sistematica (biennale I);
tecnica delle autopsie;
diagnostica anatomo-patologica macroscopica (biennale I);
tecniche istologiche ed istochimiche.

2° *Anno*:

anatomia patologica sistematica (biennale II);
diagnostica anatomo-patologica macroscopica (biennale II);
diagnostica istopatologica (triennale I);
tecniche e diagnostica citologica e citogenetica.

3° *Anno*:

diagnostica istopatologica (triennale II);
tecniche di microscopia elettronica e biologia ultrastrutturale;
immunopatologia.

4° *Anno*:

diagnostica istopatologica (triennale III);
diagnostica isto-citopatologica ultrastrutturale;
diagnostica autoptica medico legale ed elementi di legislazione sanitaria;
applicazioni statistiche ed epidemiologiche.

La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anatomia patologica gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

La scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio di cui agli articoli 160 e 161, muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ematologia generale.

Dopo l'art. 171, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in odontostomatologia:

Scuola di specializzazione in odontostomatologia

Art. 172. — La scuola di specializzazione in odontostomatologia ha sede presso l'istituto di clinica odontoiatrica e stomatologica dell'Università degli studi di Trieste. La durata del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in odontostomatologia è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni. La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Il numero degli iscritti, distribuiti nei tre anni di corso, è di diciotto (sei per anno di corso).

Art. 173. — Gli insegnamenti della scuola sono così ripartiti nei tre anni di corso:

1° *Anno*:

embriologia ed anatomia dentale e maxillo-facciale (semestrale);
microbiologia e igiene orale (semestrale);
farmacologia (annuale);
odontotecnica (annuale);
anestesia e chirurgia stomatologica (annuale);
patologia odonto-stomatologica (annuale);
odontoiatria conservativa (biennale I);
esercitazioni pratiche.

2° *Anno*:

odontoiatria conservativa (biennale II);
clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (biennale I);
parodontologia (biennale I);
ortopedia dento-maxillo-facciale (biennale I);
chirurgia maxillo-facciale (biennale I);
odontoiatria infantile (annuale);
radiologia odonto-stomatologica (annuale);
anatomia e isto-patologia odonto-stomatologica (annuale);
esercitazioni pratiche.

3° *Anno*:

clinica odonto-stomatologica (annuale);
chirurgia maxillo-facciale (biennale II);
ortopedia dento-maxillo-facciale (biennale II);
paradontologia (biennale II);
clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (biennale II);
medicina legale e delle assicurazioni odonto-stomatologica (semestrale);
esercitazioni pratiche.

Art. 174. — Al termine di ciascun anno di corso gli allievi dovranno sostenere un esame di profitto teorico e pratico sulle materie che sono state oggetto di insegnamenti dinanzi ad una apposita commissione di almeno tre membri e presieduta dal direttore della scuola. Per il conseguimento del diploma di specialista in odontostomatologia l'allievo dovrà sostenere, dinanzi ad una apposita commissione di sette membri e presieduta dal direttore della scuola, la discussione di una tesi scritta.

Le tasse, soprattasse e contributi della scuola di specializzazione in odontostomatologia sono così fissate:

	Primo anno	Anni successivi
tassa di immatricolazione . .	5.000	—
costo libretto d'iscrizione . .	1.500	—
tassa annuale d'iscrizione . .	200.000	200.000
soprattassa esami di profitto	7.000	7.000
contributo opere sportive e assistenziali	1.000	1.000
contributo di biblioteca . .	10.000	10.000
contributo clinica e laboratorio	48.000	48.000
prestazioni di segreteria . .	4.000	4.000
contributo di riscaldamento	3.000	3.000
tassa di diploma	—	6.000

L'ordinamento della scuola di specializzazione in nefrologia istituita con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1977, n. 598, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in dieci per anno di corso (totale quaranta iscritti).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1979
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 6

LEGGE 25 gennaio 1979, n. **33**.

Ulteriore stanziamento per la ricostruzione della linea Cuneo-Breil-Ventimiglia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ad integrazione degli stanziamenti previsti dalle leggi 27 luglio 1967, n. 635, 30 giugno 1971, n. 510 e 12 maggio 1975, n. 158, per il ripristino della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, è disposto un ulteriore finanziamento dell'importo di lire 16.000 milioni.

L'importo indicato nel precedente comma sarà stanziato nello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in ragione di lire 10.000 milioni nell'esercizio 1978 e di lire 6.000 milioni nell'esercizio 1979.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 501 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno 1978 e del corrispondente capitolo dell'anno finanziario successivo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — COLOMBO
PANDOLFI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 3 febbraio 1979, n. **34**.

Vendita o permuta di immobili demaniali all'estero, acquisto e costruzione di immobili per le rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la vendita dei beni immobili disponibili di pertinenza del patrimonio dello Stato situati all'estero quando la loro conservazione al detto patrimonio risulti non conveniente e non risponda agli scopi per i quali gli immobili stessi vennero costruiti o acquistati.

Essi verranno indicati con decreto da emanarsi dal Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro.

L'alienazione degli immobili ha luogo mediante contratti da stipularsi anche a trattativa privata, qualunque sia il valore degli immobili.

Qualora sussistano particolari ragioni di convenienza o di utilità, da indicarsi nel decreto di cui al secondo comma del presente articolo, i beni immobili disponibili di pertinenza dello Stato possono essere ceduti, alla pari ovvero con conguaglio a favore o a carico dell'erario, in permuta di altri beni immobili qualunque sia il loro valore.

In deroga a quanto stabilito dagli articoli 7, primo comma, 9, terzo comma e 10, secondo comma, della legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, per i contratti di vendita di cui al precedente primo comma, si applica il disposto dell'art. 10, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

Art. 2.

Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad acquistare, ristrutturare e costruire stabili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche o uffici consolari secondo le modalità di cui agli articoli 79, 80, 81 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 3.

I ricavi derivanti dalla vendita ed i conguagli attivi delle permute di cui al precedente articolo 1 affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

In relazione ai versamenti di cui al precedente comma, con decreti del Ministro del tesoro sono effettuate assegnazioni di fondi di pari ammontare, per i fini di cui all'articolo 2, su apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1978 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari futuri, sui quali gravano altresì i conguagli passivi delle permute di cui al precedente articolo 1.

Art. 4.

Qualora ne risulti la convenienza economica in rapporto alla situazione del mercato locale degli immobili, e comunque per imprescindibili ragioni di servizio da

determinarsi di volta in volta con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono consentiti l'acquisto o la costruzione di alloggi di servizio per i dipendenti delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari.

Il personale che fruisca di alloggi costruiti o acquistati ai sensi del comma precedente è tenuto a corrispondere all'Amministrazione degli affari esteri il canone di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge si provvede con una quota non eccedente il sesto dell'importo dei fondi disponibili sull'apposito capitolo di cui al precedente articolo 3 per l'esercizio finanziario 1978 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari futuri.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — FORLANI — MALFATTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 9 febbraio 1979, n. **35**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 794, recante misure per agevolare la esportazione dei vini da tavola verso Paesi terzi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 794, recante misure per agevolare l'esportazione dei vini da tavola verso Paesi terzi, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, *primo comma, le parole*: 20 dicembre 1978, *sono sostituite dalle seguenti*: 1° febbraio 1979.

All'articolo 2 *le parole*: con le disponibilità esistenti in bilancio sugli stanziamenti recati, *sono sostituite dalle seguenti*: a valere sull'autorizzazione di spesa recata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 9 febbraio 1979, n. **36**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, recante norme in materia di mobilità dei lavoratori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, recante norme in materia di mobilità dei lavoratori, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, *terzo comma, le parole*: quello individuato *sono sostituite dalle seguenti*: quello già individuato ai fini statistici.

All'articolo 3 *le parole*: in attuazione, *sono sostituite con le seguenti*: a seguito.

Dopo l'articolo 4 *è aggiunto il seguente*:

Art. 4-*bis*. — La commissione regionale per l'impiego, a seguito di accordi direttamente intercorsi tra le parti sociali ed allo scopo di accelerare le assunzioni dei lavoratori in mobilità, può, in via eccezionale, stabilire deroghe sia in relazione ai criteri previsti dall'articolo 2 in merito alle qualifiche professionali, sia a quanto previsto dall'articolo 4 in merito alle graduatorie di precedenza.

All'articolo 5 *le parole*: delle agevolazioni, *sono sostituite dalle seguenti*: dei finanziamenti agevolati.

L'articolo 6 *è sostituito dal seguente*:

L'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, modificata dal decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1978, n. 215, è sostituito dal seguente:

« Nelle aree, ricomprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, nelle quali si verifichi uno stato di grave crisi dell'occupazione in conseguenza dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, e nelle quali sussistano possibilità di occupazione derivanti da investimenti pubblici per gli impianti, le opere e i lavori anzidetti previsti e finanziati nell'ambito del programma quinquennale di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, e delle direttive da esso previste, nonché da altri programmi di opere pubbliche finanziate dallo Stato, dalle regioni o dagli enti locali, può essere concesso ai lavoratori che si renderanno disponibili a seguito del completamento delle opere suddette, il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, fino a un massimo di ventiquattro mesi.

L'accertamento delle condizioni di cui al precedente comma è effettuato dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che adotta i conseguenti provvedimenti mediante propri decreti trimestrali.

Le imprese che vengono esentate, ai sensi del n. 2) dell'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164, dal pagamento del contributo addizionale sull'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, sono esentate altresì dal pagamento delle ulteriori contribuzioni dovute in relazione agli interventi della Cassa integrazione guadagni.

I nominativi dei lavoratori di cui al primo comma devono essere comunicati dai datori di lavoro interessati, entro quindici giorni dalla data del primo decreto di cui al secondo comma, agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione nel cui ambito territoriale sono compresi i comuni di residenza dei lavoratori stessi, per essere iscritti in una lista speciale, da istituire presso gli uffici predetti.

Tali liste saranno trasmesse dagli uffici provinciali del lavoro interessati alle rispettive commissioni regionali per l'impiego le quali, anche sulla base di intese interregionali ed osservati opportuni criteri di proporzionalità, ripartiscono le offerte di lavoro avanzate dalle imprese appaltatrici delle opere e dei lavori di cui al primo comma da svolgersi in una determinata provincia e che non siano state soddisfatte con lavoratori iscritti nella lista della provincia stessa, tra i lavoratori iscritti nelle liste speciali di altre province anche di regioni contermini.

I lavoratori iscritti nelle liste di cui al quarto comma, ancorché siano cessati dal beneficio della Cassa integrazione guadagni e purché godano del trattamento speciale di disoccupazione, sono avviati con precedenza presso le imprese appaltatrici delle opere e dei lavori derivanti dagli investimenti pubblici di cui al primo comma da realizzarsi nel territorio delle rispettive province, ovvero, in subordine, di altre province secondo i criteri stabiliti, ai sensi del quinto comma, dalle commissioni regionali per l'impiego.

Le imprese che appaltano i lavori di cui al primo comma sono obbligate ad attenersi ad eventuali clausole, contenute nei capitolati d'appalto, intese ad assicurare il reimpiego dei lavoratori iscritti nelle liste speciali. Le stazioni appaltanti e le imprese appaltatrici sono tenute a comunicare tali clausole ai competenti uffici provinciali del lavoro, i quali dovranno dare la precedenza ai lavori stessi secondo quanto previsto dalle clausole suddette.

Le sezioni di collocamento che, a causa della indisponibilità di lavoratori iscritti nelle locali liste ordinarie di collocamento, non siano in grado di soddisfare richieste di lavoratori da adibire alla esecuzione di opere e lavori non derivanti dagli investimenti pubblici di cui al primo comma, debbono comunicare le richieste inevase al rispettivo ufficio provinciale del lavoro che provvederà a soddisfare le richieste stesse avviando lavoratori iscritti nella lista di cui al quarto comma.

Gli avviamenti al lavoro ai sensi dei precedenti commi, ovvero ai corsi di formazione professionale finalizzati alle occasioni di lavoro programmate, eventualmente organizzati e finanziati dalle competenti regioni, sono effettuate dall'ufficio provinciale del lavoro presso il quale è istituita la lista di cui al quarto comma, sulla base di apposite graduatorie formate dalla commissione provinciale per il collocamento con l'osservanza dei criteri previsti dall'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in quanto applicabili.

I lavoratori cessano dal beneficio dell'integrazione salariale e perdono il titolo di precedenza qualora rifiutino l'avviamento ai corsi di formazione professionale di cui al nono comma, ovvero non frequentino regolarmente i corsi stessi, ovvero rifiutino l'avviamento ai lavori previsti dai precedenti commi, quando detti lavori si svolgano in un ambito territoriale compreso entro 50 chilometri dal comune di residenza ».

L'articolo 7 è soppresso.

All'articolo 8, *primo comma, le parole*: articoli 3 e 4, *sono sostituite dalle seguenti*: articoli 3, 4 e 4-*bis; e al secondo comma, le parole*: all'articolo 7, *sono sostituite con le seguenti*: all'articolo 6.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — SCOTTI — MORLINO — PANDOLFI — PRODI — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1979, n. **37.**

Modificazione allo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, n. 800 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila, approvato e **modificato con** i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15. - all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

biochimica applicata;
fisiopatologia della riproduzione;
nefrologia medica;
patologia ostetrica e ginecologica;
puericultura;
tossicologia forense.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1979

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1979
Registro n. 5 *Istruzione, foglio n.* 360

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Carbo S. », nella confezione 40 boli biscottati, della ditta C. Vittorio Ruffini, in Roma. (Decreto di revoca n. 5373/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimenti in data 21 aprile 1954, con il quale venne registrata al n. 8876 la specialità medicinale denominata « Carbo S. », a nome della ditta C. Vittorio Ruffini, con sede in Roma, via Urbino n. 31 e preparata nell'officina farmaceutica della ditta Laboratorio chemioterapico sperimentale, con sede in Roma, via Campo Marzio n. 24;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Carbo S. », nella confezione 40 boli biscottati, registrata al n. 8876 in data 21 aprile 1954, a nome della ditta C. Vittorio Ruffini, con sede in Roma, via Urbino n. 31.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(891)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bellalumen » 20 compresse, della ditta Riofarm, in Legnano, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta dott. Grossmann e Cie, in Basilea (Svizzera). (Decreto di revoca n. 5364/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 20 ottobre 1952, con il quale venne registrata al n. 7192 la specialità medicinale denominata « Bellalumen » 20 compresse, a nome della ditta Riofarm, con sede in Legnano (Milano), già sita in Milano, via C. Ravizza, 2, preparata nell'officina farmaceutica della ditta dott. H. Grossmann e Cie di Basilea (Svizzera);

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Bellalumen » 20 compresse, registrata al n. 7192 in data 20 ottobre 1952, a nome della ditta Riofarm di Legnano (Milano), prodotta nell'officina farmaceutica della ditta dott. H. Grossmann e Cie di Basilea (Svizzera).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(856)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Discoidi familiari O. Battista - Purgativi - Lassativi » (20 discoidi), della ditta Farmacoterapico del dott. Roberto Battista, in Napoli. (Decreto di revoca n. 5372/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 16 marzo 1946 e 26 novembre 1968, con i quali venne registrata al n. 400 la specialità medicinale denominata « Discoidi familiari O. Battista - Purgativi - Lassativi » (20 discoidi), a nome della ditta Farmacoterapico del dott. Roberto Battista, con sede in Napoli, via Ponte della Maddalena, 133, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui

ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Discoidi familiari O. Battista - Purgativi - Lassativi » (20 discoidi), registrata al n. 400 in data 16 marzo 1946 e 26 novembre 1968, a nome della ditta Farmacoterapico del dott. Roberto Battista, con sede in Napoli, via Ponte della Maddalena, 133.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(890)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Teocolin » gocce, flacone da g 25 e delle relative categorie 5 fiale da 2 cc e 6 supposte, della ditta Chemifor - Laboratorio chimico-farmaceutico, in Firenze. (Decreto di revoca n. 5370/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 30 settembre 1961, con i quali vennero registrate ai numeri 5586, 5586/A e 5586/B rispettivamente la specialità medicinale denominata «Teocolin» gocce, flacone da g 25 e le relative categorie 5 fiale da 2 cc e 6 supposte, a nome della ditta Chemifor - Laboratorio chimico-farmaceutico, con sede in Firenze, via De Amicis, 145, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, numero 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata «Teocolin» gocce, flacone da g 25 e delle relative categorie 5 fiale da 2 cc e 6 supposte, registrate rispettivamente ai numeri 5586, 5586/A e 5586/B in data 30 settembre 1961, a nome della ditta Chemifor - Laboratorio chimico-farmaceutico di Firenze, via De Amicis, 145.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(888)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Novomicina » compresse, nelle confezioni 20 e 10 compresse, nonchè della relativa categoria sciroppo, nella confezione flacone × g 60, della ditta Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., in Sanremo. (Decreto di revoca n. 5378/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 16 ottobre 1953, 15 giugno 1955, 5 ottobre 1955 e 2 maggio 1960, con i quali vennero registrate ai numeri 10409 e 10409/A, rispettivamente la specialità medicinale denominata « Novomicina » compresse, nelle confezioni 20 e 10 compresse, e la relativa categoria sciroppo (flacone × g 60), a nome della ditta Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., con sede in Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri, 51 (già sita in Sanremo, via G. Marsiglia, 16), prodotte nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche riportate;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha presentato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Novomicina » compresse, nelle confezioni 20 e 10 compresse, nonchè della relativa categoria sciroppo, nella confezione flacone × g 60, registrate

rispettivamente ai numeri 10409 e 10409/A, in data 16 ottobre 1953, 15 giugno 1955, 5 ottobre 1955 e 2 maggio 1960, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., con sede in Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri, 51.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(896)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Mioril », nella confezione 15 compresse da g 0,50, della ditta I.M.E.A. - Industria medicinali e affini, in Imperia-Piani di Camporosso. (Decreto di revoca n. 5380/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 30 marzo 1962, con il quale venne registrata al n. 17564 la specialità medicinale denominata « Mioril », nella confezione 15 compresse da g 0,50, a nome della ditta I.M.E.A. - Industria medicinali e affini, con sede in Imperia-Piani di Camporosso, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Mioril », nella confezione 15 compresse da g 0,50, registrata al n. 17564 in data 30 marzo 1962, a nome della ditta I.M.E.A. - Industria medicinali e affini, in Imperia-Piani di Camporosso.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(898)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Linimento Galli » soluzione per uso esterno, nella confezione flacone da g 50, della ditta Laboratorio farmaceutico dott. Galli, in Milano. (Decreto di revoca n. 5379/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 2 agosto 1952, 4 settembre 1953 e 20 maggio 1958, con i quali venne registrata al n. 6791 la specialità medicinale denominata « Linimento Galli » soluzione per uso esterno, nella confezione flacone da g 50, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico dott. Galli, con sede in Milano, via Perticari, 17, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Linimento Galli » soluzione per uso esterno. nella confezione flacone da g 50, registrata al n. 6791 in data 2 agosto 1952, 4 settembre 1953 e 20 maggio 1958, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico dott. Galli di Milano, via Perticari, 17.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(897)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Mannital-Bielle » sciroppo, della ditta Farmaceutici B.L. - Dott. Barbaso L.A., in Torino. (Decreto di revoca n. 5377/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 3 ottobre 1950, con il quale venne registrata al n. 1967 la specialità medicinale denominata « Mannital-Bielle » sciroppo, a nome della ditta Farmaceutici B.L. - Dott. Barbaso L.A., con sede in Torino, via dei Mille, 46/48, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta Interlà - Industria terapeutica laziale, con sede in Roma, via Tripoli, 1/B;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricor-

rono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Mannital-Bielle » sciroppo, registrata al n. 1967, in data 3 ottobre 1950, a nome della ditta Farmaceutici B.L. - Dott. Barbaso L.A., con sede in Torino, via dei Mille, 46/48.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(895)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Isozimasi » confetti, nelle confezioni da 24 e 40 confetti della ditta I.S.O.M. - Industria sintetici organici medicinali S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 5368/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 11 luglio 1969, con il quale venne registrata al n. 21323 la specialità medicinale denominata « Isozimasi » confetti, nelle confezioni da 24, 30 e 40 confetti, a nome della ditta I.S.O.M. - Industria sintetici organici medicinali S.p.a., con sede in Milano, già in via A. Solari, 19, ed ora in via Vittorelli, 5, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa sita in Pavia, via Certosa, 10;

Considerato che con decreto ministeriale n. 4391/R del 19 aprile 1974 è stata revocata la registrazione della confezione da 30 confetti;

Considerato, altresì, che l'associazione presente nella specialità medicinale suddetta è da considerarsi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata «Isozimasi» confetti, nelle confezioni da 24 e 40 confetti, registrata al n. 21323 **in data 11 luglio** 1969, a nome della ditta I.S.O.M. - Industria sintetici organici medicinali S.p.a., con sede in Milano, via Vittorelli, 5.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(886)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Antinevrol » flacone × 100 cc di elixir, della ditta Laboratorio farmaceutico dott. A. Bolognini, in Bogliasco. (Decreto di revoca n. 5374/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 25 novembre 1958, con il quale venne registrata al n. 14540 la specialità medicinale denominata « Antinevrol » flacone da 100 cc di elixir, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico dott. A. Bolognini, con sede in Bogliasco (Genova), via Aurelia, 42, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Antinevrol » flacone × 100 cc di elixir, registrata al n. 14540, in data 25 novembre 1958, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico dott. A. Bolognini, con sede in Bogliasco (Genova), via Aurelia, 42.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(892)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata «Miocardiol» gocce, nella confezione flacone da 25 cc, della ditta Laboratori Mayer, in Napoli. (Decreto di revoca n. 5376/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 11 settembre 1952, con il quale venne registrata al n. 7034 la specialità medicinale denominata «Miocardiol» gocce, nella confezione flacone da 25 cc, a nome della ditta Laboratori Mayer, con sede in Napoli, calata Trinità Maggiore, 4 (ora via Pietro Castellino, 161), prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata «Miocardiol» gocce, nella confezione flacone da 25 cc, registrata al n. 7034, in data 11 settembre 1952, a nome della ditta Laboratori Mayer, con sede in Napoli, via Pietro Castellino, 161.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(894)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1979.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Ravenna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona, nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1978, con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono state variate in aumento le misure degli imponibili giornalieri fermi restando i periodi di occupazione mensile precedentemente stabiliti con decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Ravenna, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono determinate come segue:

1) facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi comprese attività preliminari e complementari del facchinaggio ad eccezione dei comuni di cui al punto 2): 17ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 250.000 mensili;

2) facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici e diversi comprese attività preliminari e complementari del facchinaggio (comuni di Cervia e Faenza): 15ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 214.000 mensili;

3) facchinaggio svolto presso lo scalo ferroviario: 19ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 286.000 mensili;

4) mattazione e scuoiatura: 17ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 250.000 mensili;

5) trasporto di merci per conto terzi, comprese attività preliminari e complementari del trasporto (autotrasportatori, autosollevatori, carellisti, gruisti, trattoristi non agricoli, escavatoristi, ecc.): 17ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 250.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1979

Il Ministro: Scotti

(968)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1979.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella zona della Versilia, comprendente i comuni di Viareggio, Camaiore, Pietrasanta e Forte dei Marmi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona, nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1978, con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono state variate in aumento le misure degli imponibili giornalieri fermi restando i periodi di occupazione mensile precedentemente stabiliti con decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella zona della Versilia, comprendente i comuni di Viareggio, Camaiore, Pietrasanta e Forte dei Marmi, la classe di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono determinate come segue:

taxisti: 8ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 95.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1979

Il Ministro: Scotti

(967)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1979.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Modena.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona, nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1978, con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono state variate in aumento le misure degli imponibili giornalieri fermi restando i periodi di occupazione mensile precedentemente stabiliti con decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Modena, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono determinate come segue:

1) facchinaggio generico ed attività preliminari, complementari ed accessorie: 16ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 232.000 mensili;

accompagnatori di bestiame: 16ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 232.000 mensili;

2) trasporto:

a) di persone: tassisti, autonoleggiatori ed attività accessorie: 16ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 232.000 mensili;

b) di merci per conto terzi ed attività preliminari, complementari ed accessorie: 16ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 232.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(963)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1979.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Genova per l'anno 1979.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata istituita la borsa merci di Genova;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Genova, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1954;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, formulata con deliberazione n. 771 del 30 novembre 1978;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Genova per l'anno 1979 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Lagattolla dott. Armando;
2) Di Donato rag. Rocco;
3) Bosch rag. Gaetano;
4) Castagnino dott. Giampiero;
5) Molinari dott. Rino;
6) Silva dott. Alfonso;
7) Tuo dott. Tullio Piero.

Membri supplenti:

1) Bianchetti rag. Giovanni Battista;
2) Gasparini dott. Mario;
3) Barletti Pietro Paolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1979

Il Ministro: PRODI

(1059)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1979.

Autorizzazione alla «Depositi magazzini Altitalia S.p.a.» ad istituire ed esercitare in Verdello un magazzino generale da adibire al deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Vista l'istanza in data 23 dicembre 1974, con la quale la «Depositi magazzini Altitalia S.p.a.», con sede in Milano, viale Tunisia n. 38, ha chiesto di essere autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere in Verdello (Bergamo), località Zingonia;

Vista la deliberazione n. 50 del 22 giugno 1976, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta ed ha approvato il regolamento e le tariffe da applicare nell'istituendo magazzino generale;

Vista la nota del 14 novembre 1978, con la quale la società predetta ha fornito precisazioni in merito alla consistenza degli impianti dell'istituendo magazzino generale;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della istanza;

Decreta:

Art. 1.

La « Depositi magazzini Altitalia S.p.a. », con sede in Milano, viale Tunisia n. 38, è autorizzata ad istituire ed esercitare in Verdello (Bergamo), località Zingonia, corso Italia, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere. Detto magazzino consta di un capannone della superficie di mq 5740, suddiviso in tre locali, che insiste su un terreno di mq 20000; il complesso risulta meglio descritto nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate in dipendenza dell'autorizzazione di cui al precedente articolo si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa approvate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo con la deliberazione n. 50 del 22 giugno 1976.

Art. 3.

L'ammontare del deposito cauzionale che la « Depositi magazzini Altitalia S.p.a. » è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale è stabilito in L. 50.000.000 (cinquanta milioni).

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

(1208)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1979.

Autorizzazione all'ente ospedaliero ospedale di circolo e fondazione E. e S. Macchi di Varese al solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dall'on. Cesare Bensi, presidente dell'ente ospedaliero ospedale di circolo e fondazione E. e S. Macchi di Varese in data 6 settembre 1977 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 9 giugno 1978;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 22 settembre 1978;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati e al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ente ospedaliero ospedale di circolo e fondazione E. e S. Macchi di Varese è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui al punto *a*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la divisione di urologia dell'ente ospedaliero ospedale di circolo e fondazione E. e S. Macchi di Varese dai seguenti sanitari:

Bono prof. Aldo, primario della divisione di urologia;

Comeri dott. Giancarlo, aiuto della divisione di urologia;

Casoli dott. Angelo, assistente della divisione di urologia;

Roggia dott. Alberto, assistente della divisione di urologia;

Messina dott. Mario, assistente della divisione di urologia;

Gianneo dott. Ernesto, assistente della divisione di urologia.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 5.

Il presidente dell'ente ospedaliero ospedale di circolo e fondazione E. e S. Macchi di Varese è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(1220)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Avviso di rettifica

Nell'annuncio di una richiesta di referendum popolare, pubblicato a pag. 1091 della *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 2 febbraio 1979, il quesito va così formulato: « Volete voi l'abrogazione della legge 27 luglio 1978, n. 392, recante "Disciplina delle locazioni di immobili urbani"? ».

Il presente avviso annulla e sostituisce quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 7 febbraio 1979.

(1211)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Pisa ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Pisa 18 ottobre 1978, n. 3170/I, l'Università di Pisa è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dalla sig.ra Adriana Ghiadistri Pesenti, consistente nella somma di L. 2.000.000, per l'istituzione di un premio di studio intitolato al « prof. Antonio Pesenti ».

(944)

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Ferrara 7 ottobre 1978, n. 15136/AA.GG., l'Università di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dal rettore prof. Antonio Rossi, consistente in volumi, per un valore di circa L. 770.000, da destinare alla clinica oculistica dell'Università stessa.

(860)

MINISTERO DELLA SANITA'

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Biocide dell'impresa Verchim Asterias S.p.a.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1979 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Biocide concessa all'impresa Verchim Asterias S.p.a., in Ozzano Emilia (Bologna) con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1077)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Murvhion dell'impresa Verchim Asterias S.p.a.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1979 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Murvhion concessa all'impresa Verchim Asterias S.p.a., in Ozzano Emilia (Bologna), con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1078)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Sulfar dell'impresa Verchim Asterias S.p.a.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1979 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Sulfar concessa all'impresa Verchim Asterias S.p.a., in Ozzano Emilia (Bologna), con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1079)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Super Astrol dell'impresa Verchim Asterias S.p.a.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1979 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Super Astrol concessa all'impresa Verchim Asterias S.p.a., in Ozzano Emilia (Bologna), con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1080)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato TRI-VC-13 5% granulare dell'impresa Industria chimica del Ticino.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1979 è revocata la autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato TRI-VC-13 5% granulare concessa all'impresa Industria chimica del Ticino, in Marano Ticino (Novara), con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1081)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato TRI-VC-13 WP 20% dell'impresa Industria chimica del Ticino.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1979 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato TRI-VC-13 WP 20% concessa all'impresa Industria chimica del Ticino, in Marano Ticino (Novara), con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1082)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « S. Andrea » di S. Andrea Bagni di Medesano

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1759, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « S. Andrea » di S. Andrea Bagni di Medesano (Parma).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(1066)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « S. Pietro » di Marino

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1978, n. 1833, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « S. Pietro » di Marino (Roma).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(1067)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Fonte Ausonia » di Bognanco

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1755, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Fonte Ausonia » di Bognanco (Novara).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(1068)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « La Ubertosa », in Pastena

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1979, il dott. Andrea Inno è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « La Ubertosa », in Pastena (Salerno), in sostituzione del dott. Alberto Nobile, che ha rinunciato all'incarico.

(1041)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 28

Corso dei cambi dell'8 febbraio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	832,95	832,95	833 —	832,95	833 —	832,50	833,05	832,95	832,95	832,95
Dollaro canadese .	698,20	698,20	698,50	698,20	6 8,22	705,10	698,25	698,20	698,20	698,20
Marco germanico .	452,29	452,29	452,75	452,29	452,75	450,60	452,37	452,29	452,29	452,30
Fiorino olandese .	418,95	418,95	419,20	418,95	419,22	418,50	418,95	418,95	418,95	418,95
Franco belga	28,68	28,68	28,71	28,68	28,70	28,70	28,696	28,68	28,68	28,70
Franco francese	196,89	196,89	196,95	196,89	197 —	196,15	196,97	196,89	196,89	196,90
Lira sterlina .	1677,95	1677,95	1677,50	1677,95	1677,60	1675 —	1678,30	1677,95	1677,95	1677,95
Corona danese .	163,29	163,29	163,35	163,29	163,25	164 —	163,345	163,29	163,29	163,30
Corona norvegese .	164,52	164,52	164,60	164,52	164,55	164,50	164,59	164,52	164,52	164,50
Corona svedese .	192,04	192,04	192 —	192,04	192,10	190,90	192,12	192,04	192,04	192 —
Franco svizzero . .	502,05	502,05	502,75	502,05	502,55	496,60	502,05	502,05	502,05	502 —
Scellino austriaco . . .	61,775	61,775	62,50	61,775	61,77	61,70	61,78	61,775	61,775	61,78
Escudo portoghese .	17,80	17,80	17,75	17,80	17,75	17,55	17,78	17,80	17,80	17,80
Peseta spagnola . .	12,083	12,083	12,08	12,083	12,08	12,10	12,088	12,083	12,083	12,08
Yen giapponese . . .	4,233	4,233	4,24	4,233	4,235	4,20	4,238	4,233	4,233	4,23

Media dei titoli dell'8 febbraio 1979

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	65,775
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . .	87,525
» 5,50 % » » 1968-83 .	84,950
» 5,50 % » » 1969-84 .	80,900
» 6 % » » 1970-85 .	80,550
» 6 % » » 1971-86 . .	78,425
» 6 % » » 1972-87 . . .	77 —
» 9 % » » 1975-90 . .	82,700
» 9 % » » 1976-91 .	82,900
» 10 % » » 1977-92 .	86,425
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	83,650
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979 . . .	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979 .	100,775
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979 .	100,775
» » » » 1- 1-1978/80 .	100,875
» » » » 1- 3-1978/80 .	100,700
» » » » 1- 6-1978/80 .	100,550
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss .	99,500
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss. .	98,225
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980 . . .	95,225
» » Pol. 9 % 1- 1-1980 .	97,625
» » » 10 % 1- 1-1981 .	96,500
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982 .	83,950
» » Pol. 12 % 1- 1-1982 . .	99,275
» » » 12 % 1- 4-1982 . .	83,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 febbraio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	833 —
Dollaro canadese	698,225
Marco germanico	452,33
Fiorino olandese	418,95
Franco belga	28,688
Franco francese	196,93
Lira sterlina	1678,125
Corona danese	163,317
Corona norvegese	164,555
Corona svedese	192,08
Franco svizzero	502,05
Scellino austriaco	61,777
Escudo portoghese	17,79
Peseta spagnola	12,085
Yen giapponese	4,235

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Affidamento della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Gubbio all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, in Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè l'art. 31 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e sucessive modificazioni ed integrazioni;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Vsta la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;
Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Gubbio (Perugia) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Gubbio (Perugia) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1979

Il Governatore: BAFFI

(1090)

Sostituzione di un componente il comitato di sorveglianza del Banco di Milano, società per azioni, in liquidazione coatta amministrativa.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto il decreto del Ministro del tesoro del 15 gennaio 1975 che ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Banco di Milano, società per azioni, con sede in Milano e la sua messa in liquidazione coatta, secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
Visto il proprio provvedimento del 16 gennaio 1975, con il quale l'avv. Luigi Pollini è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della suddetta banca;
Considerato che il cennato avv. Luigi Pollini è deceduto, per cui occorre provvedere alla nomina del successore;

Dispone:

Il prof. Ezio Maria Leo, nato a Cariati (Cosenza) il 17 luglio 1937, è nominato membro del comitato di sorveglianza del Banco di Milano, società per azioni, con sede in Milano, in liquidazione coatta amministrativa..
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1979

Il Governatore: BAFFI

(1091)

Sostituzione di componenti il comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio dell'Istria, in Trieste, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visti i propri provvedimenti in data 31 dicembre 1976 e 12 agosto 1977, con cui i signori dott. Paolo Bruno, rag. Risveglio Buzzi e gr. uff. dott. Guido Salvi, vennero nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio dell'Istria, con sede in Trieste, in amministrazione straordinaria;
Considerato che i cennati signori dott. Paolo Bruno, rag. Risveglio Buzzi e gr. uff. dott. Guido Salvi hanno presentato le dimissioni dall'incarico e che, pertanto, occorre provvedere alla loro sostituzione;

Dispone:

I signori avv. Mario Diego, nato a Trieste il 15 febbraio 1945, avv. Riccardo Saccardi, nato a Portogruaro (Venezia) il 28 novembre 1912, dott. Paolo Valenti, nato a Trieste il 28 luglio 1936, sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio dell'Istria, con sede in Trieste, in amministrazione straordinaria.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1979

Il Governatore: BAFFI

(949)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Aurisina, società cooperativa a responsabilità illimitata, in Aurisina di Duino Aurisina.

Si dà notizia che — ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni — in data 31 dicembre 1978 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria alla quale venne sottoposta la Cassa rurale ed artigiana di Aurisina, società cooperativa a responsabilità illimitata, in Aurisina di Duino Aurisina (Trieste), disposta con decreto del Ministro del tesoro del 1° agosto 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 agosto 1977, n. 231) e prorogata con decreto del 26 luglio 1978 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 agosto 1978, n. 229).

(1093)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento senza liquidatore di nove società cooperative

Con deliberazione della giunta regionale le seguenti società cooperative sono state sciolte, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) cooperativa edilizia Venezia Giulia - Trieste;
2) società cooperativa Verde - Trieste;
3) società cooperativa Rugiada - Trieste;
4) società cooperativa Paola - Trieste;
5) società cooperativa Ai Pini - Gradisca d'Isonzo (Gorizia);
6) Latteria sociale di Driolassa di Teor (Udine);
7) cooperativa edilizia Linea - Udine;
8) Latteria soc. turn. - Romans di Varmo (Udine);
9) Urbanistica Nuova - Tavagnacco (Udine).

(868)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano consortile del consorzio intercomunale milanese per l'edilizia economica popolare

Con deliberazione della giunta regionale 5 dicembre 1978, n. 20278, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante in ampliamento al piano consortile del consorzio intercomunale milanese per l'edilizia economica popolare (C.I.M.E.P.) relativa ai comuni di Agrate Brianza, Assago, Muggiò, Paullo, Pessano con Bornago, Vimercate.
Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria dei predetti comuni e del consorzio intercomunale milanese per l'edilizia economica popolare (C.I.M.E.P.), a libera visione del pubblico.
Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(950)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a quattrocentonove posti di aiuto ricevitore nel ruolo del personale del lotto

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge 5 giugno 1939, n. 973, sul lotto pubblico;

Visto il regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 40, contenente modifiche alla legge sul lotto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340;

Vista la legge 28 dicembre 1967, n. 1330, recante nuove norme in materia di reclutamento del personale del lotto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, relativo alle norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1978, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 89, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1975, registro n. 85 Finanze, foglio n. 271, con il quale è stato stabilito il programma di esame per i concorsi per la nomina di aiuto ricevitore nel ruolo del personale del lotto;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonchè delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerato che le sedi di estrazione non sono sufficienti ad ospitare adeguatamente il prevedibile rilevante numero di candidati, per cui si rende necessario istituire sedi sussidiarie alle sedi di estrazione medesime;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quattrocentonove posti di aiuto ricevitore nel ruolo del personale del lotto da ripartire tra le regioni sottoindicate nel modo che segue:

Aosta	n.	2
Piemonte	»	30
Liguria	»	18
Lombardia	»	40
Veneto	»	38
Friuli	»	18
Trentino-Alto Adige	»	8
Emilia-Romagna	»	38
Abruzzo	»	12
Marche	»	10
Toscana	»	32
Lazio	»	52
Umbria	»	6
Calabria	»	12
Basilicata	»	2
Puglia	»	26
Sicilia	»	49
Sardegna	»	16

Un quinto dei posti di cui sopra è riservato, ai sensi del secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, al personale delle imposte di consumo in possesso dei requisiti prescritti dal citato art. 18 e dagli articoli 8 e 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 649.

Al predetto concorso possono partecipare i cittadini, ovunque residenti, che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici della regione cui saranno destinati per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data d'immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvi i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

G) Essere in regola, con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, debbono essere direttamente presentate o spedite al Ministero stesso o ad una delle intendenze di finanza entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito delle regioni indicate nell'articolo 1;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme (appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nella legge 2 aprile 1968, n. 482, nonchè nel comma secondo dell'art. 1 del presente bando). I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Gli aspiranti dovranno indicare nella domanda la sede, tra quelle elencate nell'art. 12, presso la quale desiderano sostenere la prova scritta.

La firma da apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi e sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero o ad una delle intendenze di finanza, dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero o dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonchè, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestanti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo o incondizionato all'impiego al quale concorre; i candidati che intendono avvalersi dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e che abbiano menomazioni fisiche debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della citata legge, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di precedenza o preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè i vice brigadieri graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*) nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo del certificato medico e del documento militare, un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*), dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del ricevimento dell'invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*), dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati, a qualsiasi titolo, a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno, altresì, facoltà d'avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1967, n. 1330, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

L'esame consisterà in una prova scritta, in una pratica ed in un colloquio sul seguente programma:

Prova scritta:

svolgimento di un tema di cultura generale.

Prova pratica:

saggio di dattilografia e su macchine calcolatrici.

Colloquio su nozioni di:

Costituzione italiana;
storia d'Italia dal 1870;
aritmetica secondo il programma della scuola media d'obbligo;
statuto degli impiegati civili dello Stato;
ordinamento dell'amministrazione finanziaria.

Art. 11.

Per lo svolgimento della prova scritta sono costituite, in aggiunta alle sedi di estrazione di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, le seguenti sedi sussidiarie alle medesime: Ancona, Bologna, Catania, Catanzaro, Messina, Nuoro, Ravenna e Trieste.

Art. 12.

La prova scritta si svolgerà il giorno 31 *marzo* 1979, *alle ore otto ed avrà luogo*:

Ancona:

presso la facoltà di ingegneria, via Montagnola n. 30, per i candidati il cui cognome ha inizio con lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K;

presso la facoltà di ingegneria, sede distaccata, via Barilatti zona commerciale Palombare, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: L, M, N, O, P, Q;

presso la facoltà di medicina, via Grotte di Posatora, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Bari:

presso ufficio speciale lavori e materiali trasmissioni, via Napoli, 322/B;

Bologna:

presso sala esami, piazza Malpighi, 19, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M;

presso il salone biblioteca piazza S. Francesco, 17/a, ingresso adiacente facciata Basilica, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Cagliari:

presso istituto tecnico commerciale «Leonardo da Vinci», viale Ciusa n. 4;

Catania:

presso il circolo didattico «Filippo Corridoni», via Maratona, 2, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L;

presso l'istituto tecnico statale per geometri Giambattista Vaccarini, via G. Impallomeni, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Catanzaro:

presso la scuola elementare «Aldisio», per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A, B, C, D, E, F;

presso la scuola media statale «G. Mazzini», per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: G, H, I, J, K, L, M;

presso l'istituto magistrale «De Nobili», via delle Baracche, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Firenze:

presso la sala esami dell'intendenza di finanza, via del Pratello, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A, B, C, D, E;

presso l'aula congressi centro traumatologico ortopedico, largo Palagi n. 1, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Genova:

presso la Fiera del Mare, padiglione D, facoltà ingegneria;

Messina:

presso istituto magistrale «Ainis», via A. Fleri, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A, B, C, D;

presso l'istituto autonomo per geometri Minutoli, via Università, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: E, F, G, H, I, J, K;

presso liceo ginnasio Maurolico, corso Cavour, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: L, M, N, O;

presso il liceo scientifico Seguenza, via Sant'Agostino, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: P, Q, R, S;

presso il liceo ginnasio «La Farina», via Oratorio della Pace, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: T, U, V, W, X, Y, Z;

Milano:

presso il Politecnico Milano, via Bonardi, 9;

Napoli:

presso il palazzo Fondi, via Medina, 24, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A, B;

presso l'istituto commerciale «Serra», salita Trinità delle Monache, 2, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: C, D;

presso l'istituto professionale di Stato «S. Rosa», piazza Cavour, 25, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: E, F, G, H, I, J, K, L;

presso l'istituto tecnico industriale «Fermi», corso Malta, 141, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: M, N, O;

presso l'istituto tecnico per geometri «G. B. della Porta», via Foria, 65, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: P, Q;

presso istituto magistrale statale «Campanella», via S. Giovanni a Carbonara, 111, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: R, S;

presso il palazzo uffici finanziari, via Diaz, 11, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: T, U, V, W, X, Y, Z;

Nuoro:

presso l'istituto tecnico commerciale «Chironi», via Toscana, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L;

presso il liceo ginnasio statale «Asproni», via Dante, 4, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: M, N, O;

presso il liceo scientifico statale, via Veneto, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Palermo:

presso il liceo scientifico «G. Galilei», via Danimarca, 54, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A, B, C, D, E;

presso il liceo classico «G. Garibaldi», via Rotolo, 1, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: F, G, H, I, J, K, L;

presso l'istituto tecnico industriale «Vittorio Emanuele III», via Duca della Verdura, 48, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: M, N, O, P, Q;

presso III liceo scientifico, via Antonio Vivaldi (accanto ufficio II.DD.), per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Ravenna:

presso l'istituto statale per geometri «C. Moricia», via Marconi, 6;

Roma:

presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: A, B, C, D, E;

presso il palazzo dello sport, Eur, per i candidati il cui cognome ha inizio con le lettere: F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

Torino:

presso il Politecnico, corso Duca degli Abruzzi, 24;

Trieste:

presso Università degli studi;

Venezia:

presso fondazione Giorgio Cini, Isola Sangiorgio Maggiore.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova scritta nella sede da loro indicata e nel giorno stabilito dal presente decreto senza alcun preavviso od invito.

L'amministrazione si riserva di assegnare i candidati in una sede di esame diversa da quella indicata nella domanda, qualora i locali indicati al primo comma del presente articolo risultino non sufficientemente capienti o per altri particolari motivi.

L'amministrazione, altresì, potrà variare la data degli esami stessi per motivi di forza maggiore.

Le eventuali variazioni della data e della sede dell'esame saranno singolarmente comunicate agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 13.

Per lo svolgimento della prova d'esame e per gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 14.

La prova pratica ed il colloquio avranno luogo in Roma.

Sono ammessi alla prova pratica ed al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno superato la prova scritta sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova pratica ed il colloquio.

La prova pratica ed il colloquio non si intendono superati se il candidato non ottenga in ciascuna di esse almeno la votazione di sei decimi.

La somma del voto conseguito nella prova scritta, del voto ottenuto nella prova pratica e di quello riportato nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con la osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui allo art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Tali riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quinto e sesto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 15.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei, sarà approvata con decreto del Ministero, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 16.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 17.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente art. 16, possono essere conferiti entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 18.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati aiuto ricevitori nel ruolo del personale del lotto, con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

Ai medesimi impiegati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, la assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1979

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1979
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 190

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 2000)

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato il . . . . a . . . . (provincia di . . . .) e residente in . . . . . . c.a.p. . . (provincia di . . .) via . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quattrocentonove posti di aiuto ricevitore nel ruolo del personale del lotto.

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età perchè . . . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere la prova scritta nella sede di .

(1) .

Data, .

Firma . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. .

---

(1) Indicare gli eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina.

(1193)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Commissione per l'esame dei titoli nei concorsi per trasferimento tra notai in esercizio

Con decreto ministeriale 1° luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1978, registro n. 19 Giustizia, foglio n. 393, la commissione per l'esame dei titoli nei concorsi di trasferimento dei notai in esercizio è stata costituita nel modo seguente:

Niutta dott. Peppino, magistrato di Corte di cassazione addetto al Ministero di grazia e giustizia, presidente per delega del Ministro;

Accardo dott. Raffaele, magistrato di Corte di cassazione addetto al Ministero di grazia e giustizia con funzioni di direttore dell'ufficio del notariato, membro effettivo;

Moltoni dott. Mario, magistrato di Corte di cassazione addetto alla Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia, membro supplente;

Melegari dott.ssa Giovanna, notaio in Noceto, membro effettivo;

Milone dott. Leonardo, notaio in Roma, membro supplente.

Esercitano le funzioni di segretario i seguenti funzionari addetti all'ufficio del notariato:

Botti Sergio, Politi dott. Salvatore, direttori aggiunti di cancelleria, e Panzarella Maurizio, cancelliere.

(1216)

Sostituzione di un segretario della commissione per l'esame dei titoli nei concorsi per trasferimento tra notai in esercizio

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1979 in sostituzione del direttore aggiunto di cancelleria, Sergio Botti, segretario della commissione per l'esame dei titoli nei concorsi di trasferimento dei notai in esercizio, trasferito ad altro ufficio, è stato nominato il sig. Luigi Morabito, direttore di sezione di cancelleria addetto al Ministero di grazia e giustizia, ufficio del notariato, con funzioni di segretario.

(1217)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Lucca.

Nel Bollettino ufficiale n. 21 del 15 novembre 1978 è stato pubblicato il decreto ministeriale 31 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1978, registro n. 22 Giustizia, foglio n. 288, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Lucca, indetto con decreto ministeriale 21 febbraio 1977.

(1051)

MINISTERO DELLA SANITA'

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di neurochirurgia, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di neurochirurgia, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di neurochirurgia, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Bellotti Carlo, nato a Novara il 5 giugno 1941 . . . . punti 95 su 100
2. Giunta Filippo, nato a Porto Empedocle (Agrigento) il 1° maggio 1939 . . . . » 95 »
3. Paradiso Roberto, nato a Roma il 6 aprile 1940 . . . . » 82 »
4. Salvatore Pasquale, nato a Foggia il 25 maggio 1939 . . . . » 78 »
5. Grossi Giorgio, nato a Voghera (Pavia) il 24 agosto 1942 . . . . . . » 77 »
6. Cinquemani Nicolò, nato a Palermo il 27 giugno 1930 . . . . » 70 »
7. Formaggio Gianni, nato a Novara il 28 novembre 1941 . . . . » 70 »
8. Frasconi Franca, nata a Genova il 6 agosto 1934 . . . . » 70 »
9. Trombetti Pasquale, nato a Pescara il 5 gennaio 1942 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(827)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di psichiatria, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di psichiatria, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di psichiatria, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Favaretti Francesco, nato a Rosà (Vicenza) l'11 aprile 1945 . . . . . . punti 100 su 100
2. Ventura Renato, nato a Zurigo il 19 gennaio 1944 . . . . » 100 »
3. Appiotti Alberto, nato a Torino il 17 novembre 1944 . . . . » 88 »
4. Morgana Salvatore, nato a Pachino (Salerno) il 25 agosto 1938 . . . . . . » 85 »

5. Pacini Antonella, nata a Roma il 28 luglio 1938 punti 85 su 100
6. Pasqual Marsettin Elena, nata a Bari il 6 gennaio 1943 » 83 »
7. Massa Alessandra, nata a Pastrengo (Verona) il 24 ottobre 1940 . » 82 »
8. Desana Enzo, nato a Torino il 16 novembre 1938 » 81 »
9. Cociglio Giovanni, nato a Torino il 17 gennaio 1944 . » 80 »
10. Filì Pietro, nato a Taranto il 3 agosto 1943 » 78 »
11. Pandini Emma, nata a Bolzano il 12 marzo 1943 . » 78 »
12. Panizzolo Aldo, nato a Padova il 1° febbraio 1943 » 78 »
13. Campo Rosario, nato a Chiaramonte Gulfi (Ragusa) il 24 luglio 1945 . . » 72 »
14. De Peri Francesco, nato a Cittiglio (Varese) il 27 luglio 1943 » 70 »
15. Linfante Pasquale, nato a S. Lupo (Benevento) il 10 aprile 1940 » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(822)

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità ad aiuto di pediatria, sessione anno 1975

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto del 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con il quale sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, per la sessione dell'anno 1975;

Visto il proprio decreto del 7 ottobre 1977, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nell'esame di idoneità ad aiuto di pediatria, per l'anno 1975;

Visto il proprio decreto del 17 giugno 1977, con il quale alcuni sanitari, avendo documentato periodi di servizio quali assistenti volontari presso enti ospedalieri successivi alla data dell'8 maggio 1969 — in considerazione della decisione n. 338 del 30 marzo 1977 del tribunale amministrativo regionale del Lazio che aveva ritenuto valutabile tale servizio — sono stati ammessi a sostenere l'esame di idoneità ad aiuto di pediatria con riserva di ulteriore approfondimento circa la valutabilità del servizio in questione;

Vista la decisione n. 1084, in data 6 giugno 1978-24 novembre 1978, con cui la quarta sezione del Consiglio di Stato, pronunziandosi in sede di appello proposto da questo Ministero avverso analoga decisione del predetto tribunale amministrativo regionale ha ritenuto il servizio prestato in qualità di assistente volontario presso enti ospedalieri valutabile sia se precedente che se successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, perché espressamente richiamato fra i servizi non di ruolo dall'art. 48 della legge 18 aprile 1975, n. 148, sia pure limitatamente agli esami banditi entro un anno dalla entrata in vigore della stessa legge;

Ritenuta l'opportunità di adeguarsi alla menzionata pronunzia del Consiglio di Stato e di ritenere, quindi, valutabile per gli esami di idoneità relativi alla sessione 1975 il servizio prestato con la qualifica di assistente volontario presso enti ospedalieri;

Visti i verbali della commissione giudicatrice degli esami di idoneità ad aiuto di pediatria;

Rilevato che dei sanitari ammessi con riserva a sostenere detto esame i sottoelencati lo hanno superato;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati idonei per l'esame di idoneità con la qualifica di aiuto di pediatria e sono inseriti nella graduatoria degli idonei di detto esame approvata con decreto ministeriale 7 ottobre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 9 novembre 1977 e con effetto a far tempo da quella data, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Amici Augusto, nato a Rieti il 5 febbraio 1945 . . . . punti 98 su 100
Annunziata Pasquale, nato a Terzigno il 22 febbraio 1939 . . . . » 85 »
Romizi Sergio, nato a Perugia il 15 ottobre 1945 . . . . » 85 »
Collo Giorgio, nato a Cairo Montenotte il 25 settembre 1946 . . . . » 82 »
Affinita Rosario, nato a Messercola' di Cervino il 3 luglio 1944 . . . . . . » 73 »
Carcano Giuseppe, nato a Marcallo con Casone il 31 marzo 1945 . . . . . . » 73 »
Pacchin Marisa, nata a Noventa Vicentina il 29 dicembre 1945 . . . . » 73 »
Rizzo Lucio, nato a Scigliano il 14 aprile 1944 . . . . » 73 »
Romano Letizia, nata a Belmonte Mezzagno il 10 novembre 1943 . . . . . . » 73 »
Attinasi Benedetto, nato a Geraci Siculo il 22 giugno 1941 . . . . » 72 »
Cantelli Luigi, nato a Casal di Principe il 2 febbraio 1944 . . . . » 72 »
Cortelli Giovanna, nata a L'Aquila l'11 luglio 1942 . . . . » 72 »
De Lieto Gabriella, nata a Napoli il 14 aprile 1944 . . . . » 72 »
De Seta Luciano, nato a Napoli il 21 ottobre 1943 . . . . » 72 »
Mastroianni Cesare Antonio, nato a Cassano Ionio il 7 gennaio 1941 . . . . . » 72 »
Roberi Pier Luigi, nato a Frabosa Sottana il 18 ottobre 1944 . . . . » 72 »
Tisselli Rosalda, nata a Cesena il 26 maggio 1945 . . . . » 72 »
Venturini Prassede Maria, nata a Borgo Maggiore (S. Marino) il 3 marzo 1946 . . . » 72 »
Cusimano in Hopps Susanna, nata a Mazara del Vallo il 22 giugno 1942 . . . . » 70 »
Fini Alberto, nato a Cottanello il 4 luglio 1936 . . . . » 70 »
Latte M. Cristina, nata a Napoli il 30 ottobre 1946 . . . . » 70 »
Pescetto Teresa, nata a Genova il 27 febbraio 1938 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(821)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Turano Campello Antonino, nato a Ribera l'11 novembre 1938 . . . . . . punti 100 su 100
2. Bottinelli Gualtiero, nato a Torino il 26 novembre 1941 . . . . » 95 »

3. Di Felice Fernando, nato a Miglianico (Chieti) il 25 aprile 1938 . punti 88 su 100
4. Sequi Bruno, nato a Cagliari il 10 novembre 1924 » 88 »
5. Tamborrino Giuseppe, nato a Torre del Greco (Napoli) il 24 settembre 1936 » 85 »
6. Paroli Vincenzo, nato a Certaldo (Firenze) il 13 agosto 1940 » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(828)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di radiologia, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di radiologia, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di radiologia, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Baldelli Stefano, nato ad Ancona l'11 novembre 1945 punti 100 su 100
2. Di Giuseppe Giuseppe, nato a Vicovaro il 23 febbraio 1935 . » 100 »
3. Mandrioli Roberto, nato a Milano il 20 marzo 1939 » 100 »
4. Schiffini Paolo Mario, nato a Carbonia l'11 gennaio 1946 » 100 »
5. Perale Riccardo, nato a Venezia il 4 marzo 1946 » 98 »
6. Favarò Luigi, nato a Lercara Friddi (Palermo) il 5 agosto 1943 . » 95 »
7. Fierro Leandro, nato a Codroipo (Udine) il 9 aprile 1941 . » 95 »
8. Benso Giorgio, nato a Genova il 18 novembre 1928 » 90 »
9. Cantù Giorgio, nato a Vigevano il 18 ottobre 1944 . » 90 »
10. Giacobini Enrico, nato a Roma il 12 marzo 1943 » 90 »
11. Usai Antonello, nato a Cagliari il 23 febbraio 1945 . » 90 »
12. Vallone Lorenzo, nato a Vasto il 25 aprile 1945 . » 90 »
13. Zanfrognini Giovanni Carlo, nato a Modena il 25 settembre 1945 . » 88 »
14. Bartalena Giorgia, nata a Livorno il 20 febbraio 1942 . » 87 »
15. Muzzio Pier Carlo, nato a Padova il 22 aprile 1946 » 87 »
16. Baratto Michele, nato a Taranto il 28 marzo 1946 » 85 »
17. Bellani Silvana, nata a Roma il 16 aprile 1942 . » 85 »
18. Matticari Alfonso, nato a S. Martino al Cimino il 30 gennaio 1940 . » 85 »
19. Ficca Sandro, nato a Campobasso il 9 febbraio 1945 . . » 83 »
20. Bordone Roberto, nato a Siracusa il 28 dicembre 1944 . » 80 »
21. Cappellini Guido, nato a Bologna il 25 settembre 1942 . . » 80 »
22. Corrà Antonio, nato a Thiene (Vicenza) il 31 ottobre 1939 . . . . . » 80 »
23. Farneti Giancarlo, nato a Gubbio il 16 novembre 1941 . . . . punti 80 su 100
24. Olmi Patrizia, nata a Firenze il 15 aprile 1945 . . . . » 80 »
25. Tamburrini Oscar, nato a Napoli il 15 maggio 1946 . . . . » 80 »
26. Fasanelli Menestrina Marco, nato a Rovereto (Trento) il 4 febbraio 1943 . . . » 78 »
27. Pisciotta Raffaele, nato a Napoli il 17 ottobre 1944 . . . . » 78 »
28. Padula Alessandro, nato a Roma il 18 marzo 1945 . . . . » 76 »
29. Alioto Rosaria, nata a Roma il 18 ottobre 1940 . . . . » 75 »
30. Andreotti Antonio, nato a Ceregnano il 19 settembre 1932 . . . . » 75 »
31. Carletti Edoardo, nato a S. Gemignano (Siena) il 23 ottobre 1943 . . . . . » 75 »
32. Catarinacci Gaetano, nato a Trasacco l'8 novembre 1934 . . . . . . » 75 »
33. Cellai Enrico, nato a Firenze il 6 gennaio 1942 . . . . » 75 »
34. Pardatscher Kurt, nato a Bolzano il 4 novembre 1944 . . . . » 75 »
35. Abate Alfonso, nato a Bivona il 24 febbraio 1940 . . . . » 74 »
36. De Vita Gaspare, nato a Marsala l'8 febbraio 1942 . . . . » 73 »
37. Grisotti Giordano Giorgio, nato a Mozzecane (Verona) il 12 giugno 1944 . . . » 73 »
38. Iuni Angelo, nato a Guardia Lombardi (Avellino) il 25 settembre 1938 . . . . » 73 »
39. Caputo Arcangelo, nato a Napoli il 13 febbraio 1936 . . . . » 72 »
40. Ammaturo Maria Vittoria, nata a Roma il 1° marzo 1936 . . . . » 70 »
41. De Medici Lorenzo, nato a Martirano Lombardo il 29 maggio 1944 . . . . . » 70 »
42. Gigliotti Vincenzo, nato a Nicastro (Catanzaro) il 13 agosto 1937 . . . . . » 70 »
43. Maione Lucio, nato a Fiuggi (Frosinone) il 30 agosto 1943 . . . . . . » 70 »
44. Prato Francesco, nato a Seregno il 18 febbraio 1944 . . . . » 70 »
45. Tommasini Antonio, nato a Foligno il 7 agosto 1928 . . . . » 70 »
46. Tondinelli Sergio, nato a Roma il 23 novembre 1927 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(823)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di otorinolaringoiatria, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di otorinolaringoiatria, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di otorinolaringoiatria, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Corigliano Nicola, nato a Trebisacce (Cosenza) il 26 ottobre 1939 . . . . . punti 100 su 100
2. Sambataro Giuseppe, nato a Parma il 7 maggio 1943 . . . . » 100 »

3. Marzetti Francesco, nato a Viterbo il 27 febbraio 1943 . punti 98 su 100
4. Turetta Giandomenico, nato a Montegalda (Vicenza) il 25 agosto 1942 » 95 »
5. Bagatella Francesco, nato ad Arre (Padova) il 19 marzo 1940 . » 94 »
6. Bet Enzo, nato a Zoppola (Pordenone) il 30 aprile 1935 . » 92 »
7. Amodio Raoul, nato a S. Maria Capua Vetere (Caserta) il 20 febbraio 1938 » 90 »
8. Oppia Luigi, nato a Florinas (Sassari) il 16 maggio 1943 . . » 90 »
9. Proto Ernesto, nato a Lamezia Terme (Catanzaro) il 20 giugno 1940 . » 88 »
10. Muci Antonio, nato a Nardò (Lecce) il 1° dicembre 1932 . . » 86 »
11. Cella Giulio, nato a Piacenza il 14 marzo 1934 . » 85 »
12. Besozzi Angelo, nato a Martina Franca (Taranto) il 5 marzo 1941 » 84 »
13. Cadeddu Gabriele, nato a Bologna il 4 marzo 1940 » 84 »
14. Friggione Giuseppe, nato a Trani il 23 agosto 1941 » 84 »
15. D'Auria Enzo, nato a Popoli (Pescara) il 24 gennaio 1941 » 82 »
16. Rizzo Giovanni, nato a Pantelleria (Trapani) il 1° settembre 1931 » 80 »
17. Licenziato Domenico, nato a Portici (Napoli) il 19 maggio 1942 » 78 »
18. Guarini Emanuele, nato a Mesagne (Brindisi) il 2 ottobre 1936 » 75 »
19. Gurrieri Vincenzo, nato a Ragusa il 16 gennaio 1939 . » 74 »
20. Pisani Claudio, nato a Trento il 6 aprile 1940 . » 72 »
21. Salvatore Donato, nato a Napoli il 5 maggio 1933 . » 72 »
22. Galera Salvatore, nato a Catanzaro il 28 agosto 1930 » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(825)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Maccagno Giuseppe, nato a Roma il 6 gennaio 1941 . punti 75 su 100
2. Manuelli Lucio Maria, nato a Bologna il 28 settembre 1943 . . . . » 75 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(824)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di cardiochirurgia, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di cardiochirurgia, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di cardiochirurgia, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Chiariello Luigi, nato a Buccino (Salerno) il 4 novembre 1943 . . . . . punti 100 su 100
2. Fundarò Pino, nato ad Alcamo (Trapani) l'8 settembre 1941 . . . . . . » 97 »
3. Massini Carlo, nato a Siena il 12 luglio 1943 . . . . » 97 »
4. Ferrini Luigi, nato ad Arezzo il 24 novembre 1941 . . . . » 90 »
5. Rabitti Giorgio, nato a Bagnolo S. Vito (Mantova) il 17 marzo 1938 . . . . » 90 »
6. Albiero Renato, nato a Vicenza il 17 luglio 1937 . . . . » 75 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(826)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto n. 177/San/76 dell'8 gennaio 1976, modificato con provvedimento n. 176/San/MI/77 del 25 ottobre 1977, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1974;
Visto il decreto n. 169/San/MI/77 del 12 ottobre 1977, modificato in data 2 febbraio 1978 con atto n. 21/San/MI/78 concernente la nomina della commissione giudicatrice d'esame di detto concorso;
Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei candidati risultati idonei formulata dalla commissione predetta;
Accertata la regolarità delle operazioni concorsuali nonché la legittimità degli atti stessi;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;
Visto il proprio decreto n. 355 del 21 aprile 1978;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1974 formulata dalla commissione predetta:

1. Zani Pietro . . . . punti 66,460
2. Stringi Giuseppe . . . . » 60,017
3. Vigo Luigi . . . . » 55,220

4. Kuruvilla Stephen . . . . . . punti 50,913
5. Punzi Alfredo Giuseppe . . » 48,222
6. Oltolini Angelo . . . . » 47,556
7. Radaelli Lorenzo . . . . » 45,000
8. Marnini Mario . . . . . . » 44,500

Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino degli atti della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e a quello dei comuni interessati.

Milano, addì 31 ottobre 1978

p. *Il presidente*: EBOLI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 203 pari data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1974;

Attesa la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso stesso secondo l'ordine della graduatoria di merito e delle preferenze delle condotte messe a concorso indicate da ciascun candidato nella domanda di ammissione;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il proprio decreto n. 355 del 21 aprile 1978;

Decreta:

I sottoelencati candidati classificati nell'ordine della graduatoria in premessa citata sono dichiarati vincitori della condotta medica indicata a fianco di ciascuno di essi:

Zani Pietro: condotta medica Carugate;
Stringi Giuseppe: condotta medica Carate Brianza;
Vigo Luigi: consorzio medico Settala-Pantigliate-Liscate;
Kuruvilla Stephen: consorzio medico Aicurzio-Sulbiate;
Punzi Alfredo Giuseppe: condotta medica Robecco sul Naviglio;
Oltolini Angelo: condotta medica Brembio;
Radaelli Lorenzo: condotta medica Villasanta;
Marnini Mario: condotta medica Borghetto Lodigiano.

Il presente provvedimento viene pubblicato nei modi e nei termini stabiliti dal regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Milano, addì 31 ottobre 1978

p. *Il presidente*: EBOLI

(806)

OSPEDALE « BRIOLINI » DI GAZZANIGA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisitidi ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Gazzaniga (Bergamo).

(408/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Gazzaniga (Bergamo).

(409/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI CHIERI

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chieri (Torino).

(406/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chieri (Torino).

(407/S)

OSPEDALI « PIEMONTE E R. MARGHERITA » DI MESSINA

Concorso a quattro posti di assistente della divisione di traumatologia ed ortopedia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente della divisione di traumatologia ed ortopedia presso l'ospedale « R. Margherita » (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Messina.

(398/S)

OSPEDALE CIVILE « IMMACOLATA CONCEZIONE » DI PIOVE DI SACCO

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Piove di Sacco (Padova).

(397/S)

OSPEDALE CIVILE « FRATERNITA S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI URBINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente del centro di medicina sociale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Urbino (Pesaro-Urbino).

(403/S)

ISTITUTI OSPITALIERI VALDESI DI TORRE PELLICE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale Valdese di Pomaretto:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Ospedale valdese di Torre Pellice:

un posto di assistente medico di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Torre Pellice (Torino).

(427/S)

OSPEDALE « S. ANNA » DI COMO

Concorso ad un posto di primario di recupero e rieducazione funzionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como.

(400/S)

OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della direzione amministrativa dell'ente in Legnano (Milano).

(401/S)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI CASTELFIDARDO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia;
un posto di aiuto e un posto di assistente di medicina;
un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castelfidardo (Ancona).

(402/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA INCORONATA DELL'OLMO » DI CAVA DEI TIRRENI

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato ed integrato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cava dei Tirreni (Salerno).

(399/S)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1978, n. 52.

Variazione n. 3 al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 21 *dicembre* 1978)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1978, n. 53.

Criteri per la determinazione dell'orario di apertura e chiusura dei negozi ed esercizi pubblici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 21 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 54, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la presente legge stabilisce i criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura dei negozi sia all'ingrosso che al dettaglio dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande nonchè delle attività di commercio ambulante.

Spetta ai comuni determinare tale orario. Qualora non sia diversamente stabilito, ogni provvedimento del comune nella materia di cui alla presente legge deve essere adottato di intesa con le rappresentanze provinciali di categoria delle organizzazioni sindacali nazionali dei commercianti, dei lavoratori addetti al commercio, dei venditori ambulanti e dei consumatori ove esistano, tenuto conto delle esigenze del tempo libero delle categorie lavoratrici.

Art. 2.

Orario complessivo di apertura

Salvo che nei casi espressamente previsti nella presente legge:

l'orario complessivo di apertura non può superare le 44 ore settimanali;

e obbligatoria nelle domeniche e negli altri giorni festivi la chiusura di tutti i negozi ed esercizi di vendita sia all'ingrosso che al dettaglio ed è altresì vietata ogni attività di commercio ambulante sia itinerante che a posto fisso.

I giorni festivi sono quelli indicati nella legge 27 maggio 1949, n. 260, modificata dalla legge 5 marzo 1977, n. 54.

I comuni stabiliscono l'orario di apertura e chiusura tenendo conto del periodo estivo e del periodo invernale.

Periodo estivo ai fini della presente legge è quello che coincide annualmente con il periodo di tempo in cui è in vigore l'ora legale.

Periodo invernale ai fini della presente legge è quello che coincide annualmente con il periodo di tempo in cui è in vigore l'ora solare.

L'apertura è distinta in antimeridiana e pomeridiana.

Gli esercizi con autorizzazione amministrativa alla vendita esclusiva di fiori e piante possono essere autorizzati a restare aperti nelle ore antimeridiane della domenica e delle altre feste infrasettimanali.

Art. 3.

Orario giornaliero di apertura e chiusura

Gli esercenti la vendita al pubblico, le cooperative, le imprese artigiane con attività di vendita al dettaglio e quelle che vendono esclusivamente oggetti di loro produzione nei propri laboratori ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonchè gli enti che esercitano attività di vendita al dettaglio, devono rispettare l'orario fissato dal comune inteso come facoltà e non obbligo di apertura, fatta salva la possibilità di decadenza dell'autorizzazione secondo le norme vigenti.

In linea generale l'orario di chiusura serale non può essere fissato oltre le ore 19,30 nel periodo invernale ed oltre le ore 20,30 nel periodo estivo per tutti i settori merceologici.

In relazione, poi, a particolari esigenze locali o delle classi lavoratrici, l'orario antimeridiano e serale di chiusura può essere fissato rispettivamente non oltre le ore 13,30 e le ore 20 nel periodo invernale e non oltre le ore 13,30 e le ore 21 nel periodo estivo sempre nel rispetto delle 44 ore settimanali di apertura.

In occasione della commemorazione dei defunti e per un periodo massimo di giorni 20, i comuni possono fissare un diverso orario giornaliero di apertura e chiusura per gli esercenti di fiori ovvero solamente per quelli che operano nei pressi dei cimiteri.

Art. 4.

Settori merceologici

Ai fini della presente legge si intendono per « tabelle merceologiche » quelle allegate al decreto ministeriale 30 agosto 1971, e successive modificazioni ed integrazioni, emesse ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426.

I negozi sono raggruppati nei settori merceologici « alimentari », « merci varie » e « beni strumentali ».

Il settore « alimentare » comprende:

prodotti alimentari freschi e comunque conservati; carne di tutte le specie animali, fresche, conservate o comunque preparate e confezionate, frattaglie, carni congelate; salumi; uova; prodotti ittici freschi e comunque conservati; prodotti ortofrutticoli freschi e comunque conservati; altri generi alimentari compresi nelle tabelle merceologiche dalla I alla VIII e parzialmente nella XIV, allegata al decreto ministeriale 30 agosto 1971.

Il settore « merci varie » comprende:

articoli di vestiario ed articoli tessili; merceria; calzature; articoli casalinghi; sportivi, presidi sanitari; articoli di profumeria, di caccia, di pesca, di arredamento e tappezzeria; giocattoli; dischi e strumenti musicali; macchine per cucire e similari; elettrodomestici; materiale elettrico e radio TV; gas liquido in bombole ed altri combustibili liquidi e solidi; fiori e piante; cine-foto-ottica; oreficeria; gioielleria; orologeria; mobili (anche se organizzati per l'esposizione); articoli di cartoleria, libreria e materiale scolastico; ferramenta, colori, vernici, carta da parati; auto, moto, cicli e loro accessori e pezzi di ricambio; strumenti ed apparecchi sanitari; macchine, attrezzature e mobili per ufficio; vetrerie; altri generi similari compresi nelle tabelle merceologiche IX - X - XI - XII e, parzialmente, nella XIV, allegate al decreto ministeriale 30 agosto 1971.

I grandi magazzini con annesso supermercato alimentare in possesso di autorizzazione amministrativa per la tabella VIII sono equiparati agli esercizi di « merci varie ».

Il settore « beni strumentali » comprende:

macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato; prodotti e sementi per l'agricoltura; materiale elettrico per uso tecnico ed industriale; altri generi similari di cui alle tabelle merceologiche XIII, e, parzialmente, XIV, allegate al decreto ministeriale 30 agosto 1971.

Art. 5.

Riposo infrasettimanale

Al fine di rendere il più possibile uniformi gli orari di apertura e chiusura nella Regione e salvo quanto disposto dal successivo comma, i comuni fisseranno la mezza giornata di riposo infrasettimanale nel modo seguente:

Per il solo comune di Potenza:

sabato pomeriggio per i settori « alimentari », « merci varie » e « beni strumentali »;

Per i rimanenti comuni della provincia di Potenza:

giovedì pomeriggio per i settori « alimentari » e « merci varie »;

sabato pomeriggio per il settore « beni strumentali ».

I comuni della provincia di Potenza possono, in deroga a quanto stabilito nel comma precedente, fissare la mezza giornata di riposo infrasettimanale il lunedì mattina, limitatamente agli esercizi con vendita di generi di cui alle tabelle merceologiche: II - III e IV, allegate al decreto ministeriale 30 agosto 1971.

Per i comuni della provincia di Matera:

giovedì pomeriggio per il settore « alimentari », ad eccezione delle macellerie che osserveranno il riposo infrasettimanale il lunedì mattina;

lunedì mattina per il settore « merci varie », ad eccezione dei negozi di elettrodomestici e dei negozi abilitati alla vendita del gas liquido per bombole ed altri combustibili liquidi e solidi, i quali osserveranno il riposo infrasettimanale il giovedì pomeriggio;

sabato pomeriggio per il settore « beni strumentali ».

I comuni della Regione possono diversamente stabilire la mezza giornata di riposo infrasettimanale limitatamente agli esercizi di fiori.

Art. 6.

Esercizi con attività miste

Gli esercizi soggetti ad autorizzazione di commercio che vendono al dettaglio generi appartenenti a più settori merceologici devono osservare la disciplina degli orari stabiliti per il settore merceologico prevalente nell'economia del singolo punto di vendita. I relativi accertamenti sono eseguiti dal comune. In ogni caso è vietato l'orario differenziato.

Gli esercizi con attività mista, soggetti in parte ad autorizzazione per la vendita al minuto e in parte ad autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande o a licenza per la vendita di articoli di monopolio, devono sospendere la vendita dei generi ad autorizzazione di commercio, ad eccezione del latte alimentare, nelle ore in cui è prevista la chiusura dei negozi al dettaglio di tali generi e durante le quali sono, invece, tenuti a restare aperti per svolgere l'attività prevista dalle altre autorizzazioni o licenze.

Art. 7.

Festività infrasettimanali

I comuni non possono imporre la chiusura infrasettimanale di mezza giornata quando ricorra nella settimana un giorno festivo oltre la domenica.

Nel caso di più festività consecutive i comuni hanno facoltà di determinare limitatamente ai negozi ed agli esercizi di vendita al dettaglio del settore dell'alimentazione ed a quelli di gas in bombole per uso domestico, l'apertura antimeridiana nel giorno domenicale o nei giorni festivi più idonei a garantire il servizio di rifornimento al pubblico.

Art. 8.

Rosticcerie e pasticcerie

I comuni possono stabilire che le rosticcerie e pasticcerie munite di autorizzazione amministrativa comunale osservino lo stesso orario dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande. In tal caso esse sono soggette alla disciplina di cui alla legge 1° giugno 1971, n. 425.

La facoltà di cui al precedente comma può essere estesa dal comune anche agli esercizi che provvedono in modo esclusivo o prevalente alla vendita di dolciumi, gelati, nonchè alle friggitorie e pizzerie.

In ogni caso può essere autorizzata l'apertura antimeridiana nei giorni domenicali e festivi degli esercizi di pasticceria e rosticceria non munite di licenza di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Mercati e commercio ambulante a posto fisso

L'orario dei mercati ittici ed ortofrutticoli nonchè degli altri esercizi ambulanti con posteggio permanente in una determinata area non di mercato, deve essere limitato alla sola apertura antimeridiana nel rispetto del limite massimo delle 44 ore settimanali.

Il divieto di cui al comma precedente non si applica ai mercati giornalieri alimentari ed ortofrutticoli in quei comuni nei quali, in forza di tradizione accertata dalla giunta municipale, il mercato si svolge anche nelle ore pomeridiane, semprechè non sia superato il limite massimo di apertura di 44 ore settimanali e le chiusure antimeridiana e serale si effettuino non oltre l'orario stabilito per i negozi appartenenti al medesimo settore merceologico.

Ai sensi dell'art. 4 del regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, e dell'art. 1 della legge 19 maggio 1976, n. 398, non sono considerati esercizi ambulanti quelli che effettuano la vendita su aree pubbliche a mezzo di impianti fissati permanentemente al suolo.

Art. 10.

Commercio ambulante in forma itinerante

Il commercio ambulante in forma itinerante deve osservare l'orario stabilito per i negozi appartenenti al medesimo settore merceologico.

Art. 11.

Festività natalizie e pasquali

Nel periodo compreso tra l'8 dicembre e la festività religiosa dell'Epifania e dal lunedì al sabato precedenti la domenica di Pasqua, i comuni per tutti o per singoli settori merceologici, possono:

a) sospendere la chiusura infrasettimanale di mezza giornata;

b) sospendere la chiusura domenicale e festiva;

c) determinare la protrazione dell'orario di chiusura serale nel limite massimo di un'ora;

d) fissare per il 23, 24, 30, 31 dicembre e 4 e 5 gennaio un diverso orario di apertura e chiusura.

Art. 12.

Deroghe per esigenze turistiche

In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge, limitatamente ad un periodo non superiore a 90 giorni all'anno ed in coincidenza col maggiore afflusso turistico, e per tutti i singoli settori o categorie merceologici, i comuni possono determinare l'orario di apertura e chiusura dei negozi o delle altre attività di vendita al dettaglio, sia nei giorni feriali che in quelli domenicali e festivi.

Art. 13.

Festività patronali, locali e manifestazioni varie

I comuni in cui si svolgono fiere, mostre ed esposizioni nonchè feste patronali, locali e sagre varie hanno facoltà, per tutto o per parte del territorio comunale e per la durata della manifestazione, di determinare l'orario di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività commerciali in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge.

Art. 14.

Commercio all'ingrosso

Per il commercio all'ingrosso, i comuni nel limite dell'orario complessivo settimanale previsto dalle vigenti disposizioni, possono stabilire gli orari di apertura e chiusura degli esercizi praticanti tale attività.

Gli orari dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici sono disciplinati dalla legge 25 marzo 1959, n. 125.

Art. 15.

Esercizi pubblici

Ai sensi dell'art. 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524, i comuni determinano l'orario di apertura e chiusura degli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande indicati all'articolo 1 della legge 1° giugno 1971, n. 425.

Tale orario potrà essere differenziato nell'ambito dello stesso comune in relazione alle esigenze e caratteristiche delle diverse zone in cui si divide il territorio comunale.

I comuni possono consentire all'esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura dell'esercizio fino a un massimo di un'ora rispetto all'orario stabilito e di effettuare una chiusura intermedia massima di due ore consecutive dello esercizio stesso.

Ai sensi dell'art. 173 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, i comuni possono altresì, consentire eccezionalmente, il prolungamento dell'orario di cui ai precedenti commi anche, ove occorra, du-

rante tutta la notte attenendosi ad una scrupolosa valutazione degli elementi di pubblico interesse. Durante il prolungamento dell'orario non è consentito l'esercizio dei giuochi, ancorché sia stata conseguita la relativa licenza.

I comuni possono inoltre, censentire agli esercizi pubblici annessi agli alberghi, locande e pensioni la somministrazione, fuori dell'orario stabilito, di cibi e bevante alle sole persone alloggiate.

Gli esercizi pubblici posti nelle aree di servizio lungo le autostrade e nell'interno delle stazioni ferroviarie ed aeroportuali sono soggette alle disposizioni di cui all'art. 5, ultimo comma, della legge 14 ottobre 1974, n. 524.

Salvo quanto disposto dal primo comma dell'art. 5 della legge 1° giugno 1971, n. 425, i sindaci per gli esercizi con attività mista di somministrazione e vendita al dettaglio, fatta eccezione per quelli con vendita di prodotti compresi nella tabella VII del decreto ministeriale 30 agosto 1971, fisseranno la domenica quale giornata di chiusura obbligatoria infrasettimanale.

Sono, comunque, salve le disposizioni di cui alla legge 1° giugno 1971, n. 425.

Art. 16.
Limitazioni

La presente legge non si applica: alle rivendite di generi di monopolio; ai negozi ed agli esercizi di vendita interni ai campeggi, villaggi e complessi turistico-alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali, limitatamente ai soli giornali e riviste nonchè agli impianti autostradali di distribuzone di carburanti.

Non si applica, altresì, agli spacci interni di cui all'art. 34 della legge 11 giugno 1971, n. 426, purchè la vendita sia effettuata in appositi locali non aperti al pubblico.

Per gli impianti stradali di distribuzione dei carburanti sarà provveduto con separata legge.

Art. 17.
Diritti del personale

Sono, comunque, salvi i diritti del personale per il riposo compensativo e tutte le maggiorazioni retributive previste dalle leggi e dai contratti vigenti per lavoro straordinario in conseguenza dell'applicazione delle deroghe di cui ai precedenti articoli.

Art. 18.
Esposizione cartello

Tutti i negozi, nonchè gli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande, devono esporre un cartello a stampa, ben visibile e leggibile, sul quale siano indicate la chiusura settimanale di mezza od intera giornata e l'orario giornaliero di apertura e chiusura, così come determinato dai rispettivi comuni.

Non costituisce apertura di negozio ed esercizio di attività commerciale il carico e lo scarico di merci e la loro sistemazione nonchè la pulizia dei locali, la contabilità ed operazioni similari, purchè risulti idoneamente vietato l'ingresso al pubblico.

Art. 19.
Sanzioni

Ai sensi dell'art. 54, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i comuni applicheranno le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della legge 28 luglio 1971, n. 558, nel rispetto delle norme di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706 e della legge regionale 28 marzo 1978, n. 15, nonchè quelle previste dall'art. 8 della legge 1° giugno 1971, n. 425.

Art. 20.
Disposizioni finali e transitorie

Il decreto del presidente della giunta regionale del 15 gennaio 1972, n. 2, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i provvedimenti emessi a norma di questi restano in vigore fino al novantesimo giorno dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione. Pertanto, entro e non oltre detto termine, i comuni della Regione dovranno disciplinare la materia.

I comuni trasmetteranno alla giunta regionale, per il tramite del dipartimento attività produttive, ufficio commercio, copia di tutti i provvedimenti adottati ai sensi della presente legge.

Art. 21.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 21 dicembre 1978

VERRASTRO

(149)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790430)